

CASA DELL'ASCOLTO

Via Albertina, 9
40013 Castel Maggiore (Bo)
CF 91455380377

Verbale di Assemblea straordinaria del 16 marzo 2023

In data 16 marzo 2023, alle ore 19.00, presso la sede sociale in Via Albetrina, n. 9 a Castel Maggiore, si è riunito il Consiglio direttivo dell'Associazione CASA DELL'ASCOLTO APS per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Adeguamento dello Statuto D.Lgs 117/2017 in previsione dell'iscrizione all'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
2. Varie ed eventuali

L'assemblea si considera valida in base all'articolo N°13 dello Statuto Sociale.

Risultano presenti i soci nelle persone dei signori:

MIRIAM CESARI
DANIELA BERNARDI
GIOVANNA VENTURA
ANNALISA ROSA
LAURA GUIDETTI
STEFANIA BATTAGLIA
PAOLA MENNA
CHIARA PALMIERI
ALESSANDRA BALBONI

Nessun altro socio è presente in quanto alla data odierna non vi sono soci che hanno maturato 3 mesi di iscrizione come indicato in statuto all'articolo 13.

Viene nominato, a norma di statuto, Presidente dell'assemblea il socio Miriam Cesari e segretario il socio Daniela Bernardi.

1. Adeguamento dello Statuto D.Lgs 117/2017

Il presidente espone il primo punto all'ordine del giorno riguardante la modifica dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore D.Lgs 117/2017.

Il Presidente informa i presenti che, è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

Dunque la modifica è fondamentale per permettere l'iscrizione nel Registro provinciale/regionale delle APS, oltre che per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le associazioni di promozione sociale dal Codice del Terzo settore.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

2. Varie ed eventuali

Alle varie ed eventuali nessuno chiede la parola.

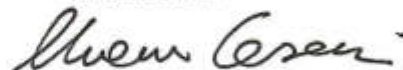
Il Presidente conclude l'assemblea alle ore 19.45

Data, 16 marzo 2023

Il Segretario



Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 1
Registrato il 28.3.2023 al N. 1532
pagato € ESENTE
(Euro)

IL FUNZIONARIO
Ilaria Nadalin



STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CASA DELL'ASCOLTO

Art. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Promozione Sociale, Ente del Terzo Settore, che assume la denominazione di: "CASA DELL'ASCOLTO APS", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di CASTEL MAGGIORE (BO) e con durata illimitata.

Art. 2 – ADESIONE E AFFILIAZIONE

L'associazione è un'organizzazione democratica sia per ciò che attiene al funzionamento degli organi dirigenti, sia per quanto riguarda la loro elezione, sia per come è organizzata la vita interna. Le cariche associative sono ricoperte a titolo interamente gratuito. L'associazione non persegue finalità di lucro, aderisce ad un ente Nazionale riconosciuto dal ministero dell'interno, di cui condivide le finalità statutarie e ne adotta la tessera nazionale quale propria tessera sociale.

Art. 3 – SCOPO, FINALITA' E ATTIVITA'

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n.117, così come modificato dall'art.3 del D.Lgs 3 agosto 2018 n.105, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

d) *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa*;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'*ambiente* e all'utilizzazione accorta e razionale delle *risorse naturali*, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

h) *ricerca scientifica di particolare interesse sociale*;

i) organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) *formazione extra-scolastica*, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa

In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissati e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

1. Collaborare con Enti ed Istituzioni pubbliche, private, sportive e culturali in Italia o all'estero, al fine di sviluppare il benessere della persona, di educazione del bambino e dell'adulto, delle difficoltà a crescere in qualsiasi età della vita,
2. Promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali, per aiuti umanitari e benefici;
3. Organizzare corsi di formazione e didattica inerenti tali tematiche;

4. Promuovere iniziative di rassegne, mostre specifiche e fiere;
5. Favorire la realizzazione di attività culturali, sportive e ricreative, dei propri soci e dei cittadini in genere;
6. Organizzare percorsi, corsi, iniziative per sostenere la genitorialità;
7. Svolgere ogni altra attività connessa o affine e quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte ad associate ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia del terzo settore. Tali attività saranno deliberate dall'Organo di Amministrazione conformemente alle linee di indirizzo dell'assemblea dei soci.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte ad associate ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia del terzo settore. Tali attività saranno deliberate dall'Organo di Amministrazione conformemente alle linee di indirizzo dell'assemblea dei soci.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 – AMMISSIONE E NUMERO ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legartge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

La quota di iscrizione dei Soci che entreranno a far parte dell'Associazione e quella di partecipazione dei già Soci per gli anni successivi, sarà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 – DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto di:

- esaminare i libri sociali previa richiesta scritta all'Organo di Amministrazione;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- Ove le caratteristiche lo permettano, frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi previa richiesta scritta all'Organo di Amministrazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti di diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali;
- Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi anche di natura patrimoniale è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dai loro esercenti la responsabilità genitoriale;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea. Non è prevista alcuna forma di tesseramento temporaneo o di vincolo associativo temporaneo.

Art. 6 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione o mancato pagamento della quota annuale.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni al Collegio Arbitrale. E' ammesso il ricorso all'Assemblea in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Le tessere associative e ogni altro documento necessario per la frequentazione e partecipazione alle attività sociali sono di proprietà dell'associazione e/o dell'ente a cui l'associazione aderisce e dovranno essere restituiti dietro semplice richiesta.

Art. 7 – QUOTE SOCIALI

I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa e all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Le quote associative vengono stabilite di concerto con le indicazioni date dall'ente o federazione nazionale a cui si aderisce; l'assemblea annuale dei soci, nel rispetto di quanto sopra, avrà diritto di confermare e/o modificare l'entità delle quote associative. Le quote sociali e/o straordinarie stabilite per la partecipazione alle attività ricreative e sociali dell'associazione dovranno essere comunicate agli associati prima che questi accedano alle attività sociali/ricreative che si svolgono all'interno. Gli importi di tali quote potranno essere differenziati individualmente per motivi organizzativi, di equità sociale, di fidelizzazione, ecc. o a seconda di come e quanto partecipino i singoli soci alla vita sociale dell'associazione; ogni anno l'assemblea dei soci avrà diritto eventualmente a modificare tali importi e ad aggiornarli.

Art. 8 – PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;

- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) proventi derivanti da attività di servizio prestate ai soli soci;
- h) proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio è atto a garantire il perseguimento dello scopo dell'associazione. Qualsiasi contributo versato all'associazione è dato allo stesso, e dallo stesso utilizzato, per un fine istituzionale previsto dal presente Statuto o dall'atto costitutivo.

Art. 9 – INTRASMISSIBILITA' QUOTE

Le somme versate a fronte delle quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso; in ossequio a quanto previsto dell'art. 35 D. Lgs. 117/2017, le quote sociali o contributi associativi, nonché la qualifica di socio, sono intrasmissibili.

Art. 10 – RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO

Il rendiconto economico finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 11– DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'Associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 12 – ORGANI ASSOCIATIVI

Sono organi sociali dell'associazione:

L'Assemblea generale dei soci:

Il Consiglio Direttivo;

Il Presidente;

Il Collegio Sindacale.

Art. 13 – ASSEMBLEA DEI SOCI

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso affisso in bacheca almeno 15 giorni prima dello svolgimento della stessa o tramite convocazione individuale, in questo caso la comunicazione dovrà contenere il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro il 30 aprile. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può avvenire 24 ore dopo la prima convocazione nel caso in cui in prima convocazione non sia raggiunto la presenza di almeno metà degli associati.

Così come previsto dall'art.24, comma 4 del D.Lgs 117/2017, è prevista la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, videoconferenza o in teleconferenza, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione.

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero minimo di 3 e un numero massimo di 9 componenti, nominati dall'Assemblea per la durata di 4 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati; si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 15 – PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il VicePresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 16 – IL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale è l'organo di controllo, sarà composto da uno a tre componenti e da uno o due supplenti, eletti dall'assemblea, quando obbligatorio per legge. Il Collegio dei Revisori resta in carica tre anni. Nel caso di organo collegiale l'assemblea nominerà il Presidente.

Art. 17 – LIBRI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: tramite richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

Art. 18 – VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 19 – COLLABORAZIONI E COMPENSI

Per il perseguimento dei propri scopi sociali l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti e/o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri associati, quando ciò è necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. Tutte le cariche associative saranno prestate a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'espletamento delle funzioni purché opportunamente documentate. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 20 – SCIoglimento E/O LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio ai sensi dell'art. 9 D. Lgs. 117/2017. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 21 – NORME FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Approvato dall'assemblea dei soci e delle socie del 16 marzo 2023

Firme soci fondatori

Moni Cesari

Paola Pizzini

Giuseppe

Amelia

Renata

Stefania Battaglia

Federica

Diego

Andrea

